

PARTE QUARTA.
DISPOSIZIONI VARIE.

ART. 109.

Integrazione del contingente di leva annuo della Regia aeronautica.

Qualora il contingente fornito dalla leva aeronautica per il ruolo servizi, non fosse sufficiente ai bisogni della Regia aeronautica, il quantitativo necessario per il fabbisogno stesso potrà essere integrato mediante l'incorporazione nella Regia aeronautica degli arruolati nella leva di terra, previ accordi col Ministero della guerra.

Per sopperire alle necessità della Regia aeronautica di militari pratici del mare da adibirsi al servizio dei motoscafi e a servizi marinareschi in genere, la Regia marina fornirà annualmente alla Regia aeronautica scegliendoli dal contingente di reclute della propria leva, un quantitativo di marinai, idonei allo scopo, che sarà determinato anno per anno in relazione alle necessità dei servizi, previa intesa fra il Ministero dell'aeronautica e quello della Marina.

Per le reclute di cui ai precedenti commi si farà luogo a trasferimento dai ruoli del Regio esercito e della Regia marina a quelli della Regia aeronautica a norma del disposto dell'articolo 47.

(È approvato).

ART. 110.

Entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni della presente legge saranno applicate a cominciare dai giovani che nell'anno 1939 compiranno il 18° anno di età.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni per la preferenza dei prodotti nazionali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni per la preferenza dei prodotti nazionali. (*Stampato* n. 2682-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Ferrario. Ne ha facoltà.

FERRARIO. Onorevoli Camerati, la legge sulla preferenza ai prodotti italiani, che viene ora presentata alla vostra approvazione, è di natura tale da riassumere, per così dire, tutta la nostra situazione in fatto di indipendenza economica e da fare il punto della nostra preparazione autarchica.

Consentitemi, in omaggio alla altissima importanza di questa legge, di fare alcuni rilievi e di trarre brevemente qualche conclusione intorno alla funzione che ad essa è assicurata nell'immediato futuro.

In essa noi vediamo contrastanti due opposte tendenze: vi è la tendenza che direi estremista, suggerita dalla nostra ansiosa intransigenza, la quale vorrebbe chiudere inesorabilmente tutte le porte in faccia alle importazioni per interpretare nel senso più rigido ed assoluto la difesa della produzione italiana, nello spirito e nella materia, e vi è, d'altro lato, una certa preoccupazione che non ne soffrano le nostre industrie, nè qualitativamente, nè quantitativamente: preoccupazione che tempera ogni nostra intransigenza e qualche volta la mortifica e la opprime.

Poche leggi, forse, più di questa, ed in tempi più movimentati, tormentarono la mente del legislatore, ma non l'hanno tormentata invano, perchè noi ritroviamo questa legge migliorata, nel senso di contrastare più efficacemente il passo all'esotismo, rispetto a quando l'abbiamo lasciata in sede di Corporazione delle professioni e delle arti e dei relativi comitati consultivi; segno evidente che il Ministero delle corporazioni non ha trascurato di tener conto dei passi veramente giganteschi che nel frattempo aveva fatto l'autarchia.

E sotto questo aspetto noi dobbiamo anche augurarci che questa legge duri poco, poichè quel 60 per cento messo come limite per separare i prodotti che possono essere dichiarati italiani a tutti gli effetti della preferenza da quelli che non possono essere dichiarati tali, può, secondo talune tendenze, essere giudicato ancora insufficiente.

Comunque sia, la legge stessa contiene in sé la possibilità di applicare anche delle quote maggiori di italianità degli elementi costitutivi del prodotto. Oggi essa aderisce bene ai tempi anche se ci ammonisce che l'intransigenza contro ogni forma di importazione dei diversi elementi della produzione, siano essi materie prime, o semilavorati, o manodopera forestiera, o brevetti, o marchi, non ha nessuna efficacia se non è accompagnata da una nostra reale indipendenza e se non è suffragata da nostre efficaci realizzazioni nel campo dell'autarchia.

Passando ora a considerare qualcuna delle più tipiche caratteristiche della nuova legge, io penso che il fatto che essa introduca per la prima volta nella legislazione italiana i brevetti ed i marchi fra gli elementi effettivi della produzione e li ponga allo stesso livello